

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi – Settore I

557/B.20013-10171(1)
Rif. prot. n. 3297/31314/Area 1
del 5.11.2003

Roma,

OGGETTO: Detenzione cartucce per armi comuni da sparo.
Quesito.

ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

U D I N E

E, per conoscenza

AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Con la nota sopra distinta, codesto U.T.G. ha chiesto chiarimenti in ordine al rilascio dell'autorizzazione alla detenzione di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo in numero superiore ai limiti stabiliti all'art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S., nei confronti di soggetti che svolgono attività agonistica di tiro, ed in particolare se nella fattispecie sia possibile il rilascio della licenza di deposito esplosivi di cui al richiamato art. 97.

Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare, dalla lettura del 1° comma dell'art. 97 suddetto: "*Possono tenersi in **deposito** o trasportarsi nello Stato senza licenza. . . omissis . . . un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innestati e di micce di sicurezza*", che il Legislatore ha utilizzato il termine *deposito* anche in relazione alla "mera" *detenzione* delle cartucce.

Sembra, quindi, potersi ritenere che le disposizioni di cui all'art. 97, in relazione al *deposito* di cartucce, comprese quelle di cui al relativo 3° comma: "*Per tenere in **deposito** . . . omissis . . . cartucce cariche in quantità superiore*

a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge”, si riferiscano ad un deposito sui “*generis*” e non al deposito di esplosivi in appositi locali, adibiti a tale scopo e soggetti a determinate prescrizioni (Allegato B Reg. T.U.L.P.S.), tra cui i requisiti di sicurezza determinati dalla Commissione tecnica (provinciale) di cui all’art. 49 del citato T.U..

Pertanto, laddove la richiesta sia adeguatamente motivata (ad esempio, nel caso in cui il richiedente svolga attività di istruttore di tiro o partecipi a livello agonistico a gare di tiro a segno) potrà rilasciarsi la specifica licenza che autorizzi il *deposito* del maggior quantitativo di munizioni.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, atteso che le istanze di autorizzazione in argomento riguardano, perlopiù, cartucce per pistola (il limite di 1500 posto dall’art. 97 per le munizioni da fucile da caccia, difatti, sembra soddisfare ampiamente le esigenze dell’utenza), appare adeguato, comunque, autorizzare il *deposito* di tali cartucce non oltre il limite massimo di 1500.

E’ evidente che per tale *deposito*, all’interno della privata abitazione, non risulta “tecnicamente” la necessità di un apposito locale. Le cartucce, infatti, potranno essere custodite in idoneo contenitore atto a garantirne l’integrità e la non accessibilità, ferma restando la facoltà dell’Autorità di P.S. di porre particolari prescrizioni in relazione alla loro custodia.

Sulla problematica in argomento, in occasione di due analoghi quesiti, si è espressa anche la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi – per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, nella seduta del 17.04.2002, di cui si allega il relativo parere.

Si rappresenta, per completezza, che questo Ufficio, con l’allegata circolare n. 559/C.16105.XV.H.MASS(39), datata 27.3.1999, nel fornire chiarimenti in ordine all’attività di ricarica delle cartucce, ha già richiamato la possibilità di rilascio della licenza prefettizia surrichiamata (in relazione agli artt. 50 T.U.L.P.S. e 97/3° del relativo Regolamento), per *maggiori quantitativi* (di cartucce) *detenibili*.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella)

/gp